

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ISTITUZIONE DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, NUOVE NORME IN TEMA DI TIROCINIO E FORMAZIONE DEGLI UDITORI GIUDIZIARI NONCHE' NUOVE NORME IN TEMA DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E FORMAZIONE DEI MAGISTRATI, IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 1, COMMA 1, LETTERA B) E 2, COMMA 2, DELLA LEGGE 25 LUGLIO 2005 N. 150.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico;

VISTI in particolare gli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della citata legge numero 150 del 2005, concernenti l'istituzione della Scuola superiore della magistratura, nuove norme in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari nonché nuove norme in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del xx xx xxxx;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi ... e del Senato della Repubblica, espressi ..., a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge numero 150 del 2005;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del xx xx xxxx;

SULLA proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo

TITOLO I
(ISTITUZIONE DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA)

CAPO I
(FINALITA'E FUNZIONI)

Art. 1

(Scuola superiore della magistratura)

1. E' istituita la Scuola superiore della magistratura, di seguito denominata: "Scuola".
2. La Scuola ha competenza in via esclusiva in materia di aggiornamento e formazione dei magistrati.
3. La Scuola è una struttura didattica autonoma, con personalità giuridica di diritto pubblico, piena capacità di diritto privato e autonomia organizzativa, funzionale e gestionale, negoziale e contabile, secondo le disposizioni del proprio statuto e dei regolamenti interni, nel rispetto delle norme di legge.
4. Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Scuola si avvale di personale già nell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero complessivamente non superiore a cinquanta unità.
5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale, vengono individuate tre sedi della Scuola: una per i distretti ricompresi nelle regioni Lombardia, Trentino-Alto Adige/Sudtirolo, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna; una per i distretti ricompresi nelle regioni Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna; una per i distretti ricompresi nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Art. 2

(Finalità)

1. La Scuola è stabilmente preposta:
 - a) all'organizzazione e alla gestione del tirocinio e della formazione degli uditori giudiziari, curando che entrambi siano attuati sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;
 - b) all'organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati, curando che entrambi siano attuati sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;
 - c) alla promozione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca;
 - d) all'offerta di formazione di magistrati stranieri, nel quadro degli accordi internazionali di cooperazione tecnica in materia giudiziaria.
2. Per il raggiungimento delle finalità indicate alle lettere a) e b) del comma 1, la Scuola è composta da due distinte articolazioni.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE

SEZIONE I STATUTO E ORGANI

Art. 3

(Statuto)

1. La Scuola è retta da un proprio statuto, adottato dal comitato direttivo con il voto favorevole di almeno cinque componenti.
2. La Scuola adotta regolamenti di organizzazione interna, in conformità alle disposizioni dello statuto.

Art. 4

(Organi)

1. Gli organi della Scuola sono:
 - a) il comitato direttivo;
 - b) il presidente;
 - c) i comitati di gestione.

SEZIONE II IL COMITATO DIRETTIVO

Art. 5

(Composizione e funzioni)

1. Il comitato direttivo è composto dal presidente e da altri sei membri. Esso si riunisce nella sede individuata per i distretti ricompresi nelle regioni Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna.
2. Il comitato direttivo delibera in ordine alle finalità e all'attività della scuola, salvo quanto di competenza dei comitati di gestione ed esercita funzioni di indirizzo nonché di controllo sul personale assegnato.
3. Il comitato direttivo adotta lo statuto, i regolamenti interni ed il bilancio; nomina i membri dei comitati di gestione; programma l'attività didattica della Scuola, avvalendosi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura, del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché delle proposte dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche.

Art. 6

(Nomina)

1. Del comitato direttivo fanno parte di diritto il primo Presidente della Corte di cassazione, o il magistrato dallo stesso delegato alla Scuola, con funzioni non inferiori a quelle direttive giudicanti di legittimità, nonché il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, o il

magistrato dallo stesso delegato alla Scuola, con funzioni non inferiori a quelle direttive requirenti di legittimità.

2. Del comitato direttivo fanno altresì parte due magistrati ordinari scelti dal Consiglio superiore della magistratura, che esercitano le funzioni di secondo grado da almeno tre anni, un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione nominato dal Consiglio nazionale forense, un professore universitario ordinario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale ed un componente nominato dal Ministro della giustizia, scelti tutti tra insigni giuristi.

3. I componenti del comitato direttivo sono nominati per un periodo di quattro anni; fatta eccezione per i soggetti indicati al comma 1, essi non possono essere immediatamente rinnovati e non possono fare parte delle commissioni di concorso per uditore giudiziario.

4. I componenti cessano dalla carica per dimissioni o per il venire meno dei requisiti previsti per la nomina.

Art. 7

(Funzionamento)

1. Il comitato direttivo delibera con la presenza di almeno cinque componenti e a maggioranza relativa, salvo i casi di cui agli articoli 3, comma 1 e 11, comma 1. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è palese.

2. Il componente che si trova in conflitto di interesse in relazione a una specifica deliberazione ovvero se ricorrono motivi di opportunità, dichiara tale situazione al comitato e si astiene dal partecipare alla discussione e alla relativa deliberazione.

Art. 8

(Indipendenza dei componenti)

1. I componenti del comitato direttivo esercitano le proprie funzioni in condizioni di indipendenza rispetto all'organo che li ha nominati.

Art. 9

(Incompatibilità)

1. Salva l'attività di studio e di ricerca, l'ufficio di componente del comitato direttivo è incompatibile con qualsiasi carica pubblica elettiva, attività imprenditoriale o di componente di organi di amministrazione e di controllo di enti pubblici e privati.

Art. 10

(Trattamento economico)

1. L'indennità di funzione del presidente ed il gettone di presenza dei componenti del comitato direttivo sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto, tenuto conto del trattamento attribuito per analoghe funzioni presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

SEZIONE III IL PRESIDENTE

Art. 11

(Funzioni)

1. Il presidente ha la rappresentanza legale della Scuola ed è eletto tra i componenti del comitato direttivo a maggioranza assoluta. Il presidente presiede il comitato direttivo, ne convoca le riunioni fissando il relativo ordine del giorno ed esercita i compiti attribuitigli dallo statuto.
2. Le modalità di sostituzione del presidente in caso di assenza o impedimento sono disciplinate dallo statuto.

SEZIONE IV

I COMITATI DI GESTIONE

Art. 12

(Funzioni)

1. Per ciascuna delle articolazioni previste dall'articolo 2, comma 2, è istituito un comitato di gestione composto da cinque membri che eleggono, tra loro, un presidente.
2. I comitati di gestione si riuniscono nella sede individuata per i distretti ricompresi nelle regioni Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna.
3. Ciascun comitato di gestione:
 - a) attua la programmazione annuale dell'attività per il proprio ambito di competenza;
 - b) definisce il contenuto analitico di ciascuna sessione;
 - c) individua i docenti chiamati a svolgere l'incarico di insegnamento in ciascuna sessione;
 - d) fissa i criteri di ammissione alle sessioni di formazione;
 - e) offre sussidio didattico e sperimenta nuove formule didattiche;
 - f) segue lo svolgimento delle sessioni e presenta, all'esito di ciascuna di esse, relazioni consuntive;
 - g) cura il tirocinio o l'aggiornamento professionale nelle fasi effettuate presso la Scuola, selezionando i tutori nonché i docenti incaricati anno per anno e quelli occasionali.

Art. 13

(Nomina)

1. I componenti dei comitati di gestione sono nominati, dal comitato direttivo, tra i magistrati ordinari che esercitano le funzioni giudicanti o quelle requirenti da almeno quindici anni, nonché tra gli avvocati con non meno di quindici anni di esercizio della professione e tra i professori universitari in materie giuridiche.
2. I componenti dei comitati sono nominati per un periodo di quattro anni e non possono essere immediatamente rinnovati; essi non possono fare parte delle commissioni di concorso per uditore giudiziario.
3. I componenti cessano dalla carica per dimissioni o per il venire meno dei requisiti previsti per la nomina.

Art. 14

(Funzionamento)

1. I comitati di gestione deliberano a maggioranza relativa, con la presenza di almeno tre componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è palese.
2. Il componente, che si trovi in conflitto di interesse in relazione a una specifica deliberazione ovvero se ricorrono motivi di opportunità, dichiara tale situazione al comitato e si astiene dal partecipare all'attività del medesimo nonché alle discussioni e relative deliberazioni.
3. L'astensione è obbligatoria nei casi in cui il componente del comitato direttivo svolga attività professionale o di lavoro autonomo in procedimenti trattati da magistrati che frequentano i corsi presso la Scuola superiore della magistratura e comunque fino alla valutazione di cui all'articolo 30 e la discussione o la deliberazione riguardi tali magistrati.

Art. 15

(Indipendenza dal comitato direttivo)

1. I componenti dei comitati di gestione esercitano le proprie funzioni in condizioni di indipendenza rispetto all'organo che li ha nominati.

Art. 16

(Incompatibilità)

1. Salva l'attività di studio e di ricerca, l'ufficio di componente del comitato di gestione è incompatibile con qualsiasi carica pubblica elettiva, attività imprenditoriale o di componente di organi di amministrazione e di controllo di enti pubblici e privati.

Art. 17

(Trattamento economico)

1. Ai componenti dei comitati di gestione è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta, la cui entità è stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto, tenuto conto del trattamento attribuito per analoghe funzioni presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione.
2. Ai componenti dei comitati di gestione che si recano fuori della sede di cui all'articolo 12, comma 2, è riconosciuto, oltre al gettone di presenza, il rimborso delle spese di trasferta.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SUL TIROCINIO DEGLI UDITORI GIUDIZIARI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 18

(Durata)

1. Il tirocinio degli uditori giudiziari ha una durata di ventiquattro mesi.

Art. 19

(Articolazione)

1. Il tirocinio si articola in due sessioni; la prima sessione, della durata di sei mesi, è effettuata presso le sedi della Scuola; la seconda, della durata di diciotto mesi, è effettuata presso uffici giudiziari di primo grado.

CAPO II

SESSIONE PRESSO LA SCUOLA

Art. 20

(Contenuto e modalità di svolgimento)

1. Nella sessione effettuata presso le sedi della Scuola, gli uditori giudiziari frequentano corsi di approfondimento teorico-pratico, approvati dal competente comitato di gestione nell'ambito della programmazione dell'attività didattica deliberata dal comitato direttivo della Scuola medesima, riguardanti il diritto civile, il diritto penale, il diritto processuale civile, il diritto processuale penale ed il diritto amministrativo, con eventuale approfondimento anche di altre materie tra quelle comprese nella prova orale del concorso per l'accesso in magistratura, previste dal decreto legislativo di attuazione della delega contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), della legge numero 150 del 2005. La sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacità operative e della deontologia dell'uditore giudiziario.

2. I corsi sono tenuti da docenti di elevata competenza e professionalità, scelti dal comitato di gestione al fine di garantire un ampio pluralismo culturale e scientifico.

3. Tra i docenti sono designati i tutori degli uditori giudiziari; i tutori assicurano agli uditori l'assistenza didattica.

4. Al termine della sessione, i singoli docenti compilano una scheda valutativa per ciascun uditore giudiziario loro assegnato; la scheda è trasmessa al comitato di gestione della sezione per le conseguenti valutazioni.

CAPO III

SESSIONE PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

Art. 21

(Contenuto e modalità di svolgimento)

1. La sessione presso gli uffici giudiziari si articola in tre periodi: il primo periodo, della durata di sette mesi, è svolto presso i tribunali e consiste nella partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, in maniera che sia garantita all'uditore la formazione di una equilibrata esperienza nei diversi settori; il secondo periodo, della durata di tre mesi, è svolto presso le procure della Repubblica presso i tribunali; il terzo periodo, della durata di otto mesi, è svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione dell'uditore.

2. Il comitato di gestione approva per ciascun uditore il programma di tirocinio da svolgersi presso gli uffici giudiziari del capoluogo del distretto di residenza dell'uditore, salva diversa

autorizzazione dello stesso comitato di gestione per gravi e motivate esigenze; il programma garantisce all'uditore un'adeguata formazione nei settori civile e penale e una specifica preparazione nelle funzioni che sarà chiamato a svolgere nella sede di prima destinazione.

3. Il comitato di gestione provvede, altresì, ad individuare, presso ciascun ufficio giudiziario, i magistrati affidatari presso i quali gli uditori svolgono i prescritti periodi di tirocinio.

4. Al termine della sessione, i singoli magistrati affidatari compilano, per ciascun uditore loro assegnato, una scheda valutativa che trasmettono al comitato di gestione.

CAPO IV *VALUTAZIONE FINALE*

Art. 22

(Procedimento)

1. Al termine del periodo di tirocinio ordinario, il comitato di gestione della sezione, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti e dai magistrati affidatari, nonché di ogni altro elemento rilevante a fini valutativi raccolto durante le sessioni del tirocinio, formula per ciascun uditore giudiziario un giudizio di idoneità all'assunzione delle funzioni giudiziarie.

2. I giudizi sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura che, sulla base di essi e di ogni altro elemento eventualmente acquisito, delibera sulla idoneità di ciascun uditore all'assunzione delle funzioni giudiziarie.

3. In caso di deliberazione finale negativa, il Consiglio superiore della magistratura comunica la propria decisione al comitato di gestione.

4. L'uditore valutato negativamente è ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio della durata di un anno, consistente in una sessione presso le sedi della Scuola della durata di due mesi, che si svolge con le modalità previste dall'articolo 20, e in una sessione presso gli uffici giudiziari. La sessione presso gli uffici giudiziari si articola in tre periodi: il primo periodo, della durata di tre mesi, è svolto presso i tribunali e consiste nella partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, in maniera che sia garantita all'uditore la formazione di una equilibrata esperienza nei diversi settori; il secondo periodo, della durata di due mesi, è svolto presso le procure della Repubblica presso i tribunali; il terzo periodo, della durata di cinque mesi, è svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione dell'uditore.

5. Al termine del periodo di tirocinio di cui al comma 4 ed all'esito del procedimento indicato ai commi 1 e 2, il Consiglio superiore della magistratura delibera nuovamente; la seconda deliberazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego dell'uditore giudiziario.

TITOLO III *DISPOSIZIONI IN TEMA DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E FORMAZIONE DEI MAGISTRATI*

CAPO I *DISPOSIZIONI GENERALI*

Art. 23

(Tipologia dei corsi)

1. Ai fini della formazione e dell'aggiornamento professionale, nonché della formazione per il passaggio a funzioni superiori rispetto a quelle esercitate, il comitato di gestione della sezione competente approva annualmente il piano dei corsi nell'ambito dei programmi didattici deliberati dal comitato direttivo, tenendo conto della diversità delle funzioni svolte dai magistrati.

CAPO II

CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Art. 24

(Oggetto)

1. I corsi di formazione e di aggiornamento professionale si svolgono presso le sedi della Scuola e consistono nella frequenza di sessioni di studio tenute da docenti di elevata competenza e professionalità.
2. I corsi sono teorici e pratici, secondo il programma e le modalità previste dal piano approvato dal comitato di gestione.

Art. 25

(Obbligo di frequenza e durata)

1. Tutti i magistrati in servizio hanno l'obbligo di partecipare ai corsi di cui all'articolo 24 ogni cinque anni, a decorrere dalla assunzione delle prime funzioni di merito.
2. Per la partecipazione ai corsi, al magistrato è riconosciuto un periodo di congedo retribuito.
3. Il differimento della partecipazione ai corsi, che può essere disposto dal capo dell'ufficio giudiziario di appartenenza per comprovate e motivate esigenze di organizzazione o di servizio, non può in ogni caso arrecare pregiudizio al magistrato.
4. I corsi hanno una durata di due settimane consecutive.
5. Il magistrato può partecipare a ulteriori corsi di aggiornamento solo dopo che sia trascorso un anno dalla precedente partecipazione.

Art. 26

(Valutazione finale)

1. Al termine del corso di aggiornamento professionale, il comitato di gestione, in base ai pareri espressi dai docenti, ai risultati delle prove sostenute dai partecipanti ed alla diligenza dimostrata da ciascun partecipante durante il corso, formula una sintetica valutazione finale che tiene conto del livello di preparazione del magistrato e di specifici elementi attitudinali allo svolgimento delle funzioni giudiziarie.
2. La valutazione è inserita nel fascicolo personale del magistrato e il Consiglio superiore della magistratura ne tiene conto ai fini delle determinazioni relative al magistrato medesimo.

CAPO III

CORSI DI FORMAZIONE PER IL PASSAGGIO A FUNZIONI SUPERIORI

Art. 27

(Oggetto)

1. I corsi di formazione per il passaggio a funzioni superiori si svolgono presso le sedi della Scuola e consistono in sessioni di studio tenute da professori universitari, associati, straordinari ed ordinari in materie giuridiche, da magistrati che svolgono funzioni di secondo grado nonchè delle giurisdizioni superiori, ordinaria e amministrativa, anche a riposo, e da avvocati dello Stato con non meno di quindici anni di servizio nominati dal comitato di gestione nell'ambito del piano di cui all'articolo 23.
2. I corsi debbono prevedere una parte teorica e una parte pratica.
3. La parte pratica prevede lo studio e la discussione di casi giudiziari e la redazione di provvedimenti aventi ad oggetto questioni relative all'esercizio delle funzioni richieste dal magistrato.

Art. 28

(Frequenza e durata)

1. Ciascun magistrato ha diritto a partecipare ai corsi.
2. Per la partecipazione ai corsi, al magistrato è riconosciuto un periodo di congedo retribuito.
3. Il differimento della partecipazione ai corsi può essere disposto dal capo dell'ufficio giudiziario di appartenenza per un periodo non superiore a sei mesi per comprovate e motivate esigenze di organizzazione o di servizio.
4. Il comitato di gestione dispone la partecipazione del magistrato al primo corso successivo alla scadenza del termine di cui al comma 3. Non sono ammessi ulteriori differimenti.
5. I corsi hanno una durata di due settimane consecutive.
6. Al termine dei corsi ogni docente esprime un parere su ciascuno dei partecipanti che tenga conto del livello di professionalità manifestato dal magistrato.

CAPO IV

VALUTAZIONI PERIODICHE DEI MAGISTRATI

SEZIONE I

PRIMA VALUTAZIONE

Art. 29

(Periodicità)

1. I magistrati che, al settimo anno dall'ingresso in magistratura, non hanno effettuato il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, o viceversa, hanno l'obbligo di frequentare un corso di aggiornamento e di formazione professionale relativo alle funzioni da essi svolte, che si tiene secondo le modalità previste dall'articolo 24.

Art. 30

(Valutazione della Scuola)

1. Al termine di ciascun corso, il comitato di gestione, sulla base dei pareri espressi dai docenti ai sensi dell'articolo 28, comma 6, dei risultati delle prove sostenute dai partecipanti e della diligenza

dimostrata da ciascun partecipante durante il corso, formula una sintetica valutazione finale che tiene conto del livello di preparazione del magistrato e di specifici elementi attitudinali inerenti le funzioni svolte. La valutazione è inserita nel fascicolo personale del magistrato e il Consiglio superiore della magistratura ne tiene conto ai fini delle proprie determinazioni relative al magistrato medesimo.

Art. 31

(Valutazione del Consiglio superiore della magistratura)

1. Il Consiglio superiore della magistratura, all'esito del corso, esprime un giudizio di idoneità del magistrato all'esercizio definitivo delle funzioni giudiziarie.
2. Ai fini del giudizio di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura si basa sui seguenti elementi:
 - a) il giudizio valutativo della Scuola, espresso all'esito del corso di aggiornamento professionale e di formazione svolto dal magistrato;
 - b) la laboriosità e produttività;
 - c) la capacità tecnica;
 - d) l'attività giudiziaria e scientifica;
 - e) l'equilibrio;
 - f) la disponibilità alle esigenze del servizio;
 - g) il comportamento nei confronti dei soggetti processuali;
 - h) il rispetto della deontologia.
3. In caso di esito negativo, il giudizio di cui al comma 1 viene ripetuto per non più di due volte, con le stesse modalità previste per il primo.
4. Tra un giudizio e l'altro deve intercorrere un periodo di tempo minimo di due anni.
5. In caso di esito negativo di tre giudizi consecutivi, il magistrato è dispensato dal servizio ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni.

SEZIONE II

VALUTAZIONI SUCCESSIVE

Art. 32

(Periodicità)

1. I magistrati che non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità sono sottoposti, da parte del Consiglio superiore della magistratura, a valutazioni di professionalità al compimento del tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dall'ingresso in magistratura.

Art. 33

(Corso di formazione presso la Scuola)

1. Ciascuna delle valutazioni di cui all'articolo 32 è preceduta dalla partecipazione, da parte del magistrato interessato, ad un corso di aggiornamento e di formazione professionale presso le sedi della Scuola che termina con un giudizio trasmesso al Consiglio superiore della magistratura; si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e 30.

2. La partecipazione ai corsi di cui al comma 1 non è suscettibile di differimento.

Art. 34

(Valutazione del Consiglio superiore della magistratura)

1. Il Consiglio superiore della magistratura, all'esito del corso presso la Scuola, esprime sul magistrato il giudizio valutativo di cui all'articolo 32.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 2, 3, 4 e 5.

Art. 35

(Progressione economica)

1. Il passaggio alla quinta, sesta e settima classe stipendiale può essere disposto solo se il magistrato è stato positivamente valutato dal Consiglio superiore della magistratura.

Art. 36

(Magistrati che non hanno ottenuto l'idoneità nei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità)

1. All'esito dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità, la commissione di concorso comunica al Consiglio superiore della magistratura l'elenco dei magistrati che non hanno ottenuto i relativi posti e che, in quanto giudicati non idonei, devono essere sottoposti alle valutazioni di professionalità di cui all'articolo 32.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri finanziari conseguenti alla applicazione del presente decreto, si provvede mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa di euro 6.946.950 per l'anno 2005 e di euro 13.893.900 a decorrere dall'anno 2006, e secondo le modalità, previsti dall'articolo 2, comma 37, della legge numero 150 del 2005.
2. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 3, si provvede con le ordinarie risorse finanziarie del Ministero della giustizia.

Art. 38

(Abrogazioni)

1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 3, della legge numero 150 del 2005, sono abrogati, dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto:

- a) l'articolo 128, primo comma, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
- b) l'articolo 129 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;
- c) l'articolo 129 bis dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 16 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;
- d) l'articolo 11, comma 5, della legge 13 febbraio 2001, n. 48;
- e) l'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 13 febbraio 2001, n. 48;
- f) la legge 30 maggio 1965, n. 579;
- g) l'articolo 48 del D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, nonché le disposizioni emanate in attuazione di tale articolo.

Art. 39

(Efficacia)

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma il.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il provvedimento attua la previsione contenuta negli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, concernente delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico, laddove si prevede che sia istituita la Scuola superiore della magistratura, razionalizzata la normativa in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari e in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati.

Il legislatore delegante ha previsto, in primo luogo, l'istituzione di una Scuola superiore della magistratura, quale struttura didattica stabile, dotata di autonomia contabile, giuridica, organizzativa e funzionale, preposta, tra l'altro, alla organizzazione ed alla gestione del tirocinio degli uditori giudiziari ed all'organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati, ivi compresi quelli previsti nell'ambito del meccanismo della loro progressione in carriera.

La direzione della Scuola è affidata ad un comitato direttivo composto dal primo Presidente della Corte di cassazione, o da un magistrato da lui delegato, dal Procuratore generale presso la stessa Corte, o da un magistrato da lui delegato, da due magistrati ordinari nominati dal Consiglio superiore della magistratura, da un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione, nominato dal Consiglio nazionale forense, da un professore universitario ordinario in materie giuridiche, nominato dal Consiglio universitario nazionale e da un membro nominato dal Ministro della giustizia. Per ciascuna delle due sezioni in cui la Scuola si articola - in corrispondenza con il duplice ruolo di organizzazione e gestione del tirocinio e della formazione degli uditori e di organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati - è prevista la costituzione di un comitato di gestione, chiamato a dare attuazione alla programmazione annuale per il proprio ambito di competenza, a definire il contenuto analitico di ciascuna sessione e ad individuare i docenti, a fissare i criteri di ammissione alle sessioni di formazione, ad offrire ogni utile sussidio didattico e a sperimentare formule didattiche, a seguire lo svolgimento delle sessioni ed a presentare relazioni consuntive all'esito di ciascuna, a curare il tirocinio nelle fasi effettuate presso la Scuola, selezionando i i docenti nonché i tutori.

Il ruolo attribuito alla Scuola è dunque relativo, da un canto, al tirocinio degli uditori.

Di tale tirocinio il legislatore delegante ha disegnato la riforma, prevedendo, in particolare, che lo stesso, oltre che svolgersi secondo modalità che tengano conto della diversità di funzioni, giudicanti o requirenti, che gli uditori saranno chiamati a esercitare, abbia una durata di ventiquattro mesi e sia articolato in due sessioni: una, della durata di sei mesi, presso la Scuola ed una, della durata di diciotto mesi, presso gli uffici giudiziari. Al termine di ogni sessione è compilata, per ogni uditore, una scheda valutativa. In esito al tirocinio, sarà infine formulata dalla Scuola una valutazione di idoneità alla assunzione delle funzioni giudiziarie sulla cui base il Consiglio superiore della magistratura delibererà in via finale.

Il giudizio di idoneità, come pure le valutazioni dei magistrati previste nell'ambito della attività di aggiornamento e formazione professionale, è espresso, nell'ambito degli organi della Scuola, dal competente comitato di gestione, in relazione alla configurazione di tale organo, competente a dare attuazione alla programmazione didattica ed a seguirne lo svolgimento e, quindi, come quello effettivamente vicino alla attività didattica e meglio in grado, pertanto – in particolare, rispetto al comitato direttivo della Scuola - di formulare le valutazioni sui magistrati.

Il legislatore delegante ha poi inteso sottolineare l'importanza dell'aggiornamento professionale dei magistrati e valorizzarne il rilievo. A tale riguardo esso ha previsto l'obbligo per i magistrati di partecipare, ogni cinque anni, salve comprovate e motivate esigenze dell'ufficio di appartenenza, ai corsi di aggiornamento professionale e formazione. Tali corsi si concluderanno con una valutazione finale che sarà inserita nel fascicolo personale del magistrato al fine di costituire elemento per le valutazioni operate dal Consiglio superiore della magistratura.

La Scuola è poi destinata ad assumere un importante ruolo con riferimento alla progressione in carriera dei magistrati, essendo chiamata ad organizzare gli appositi corsi di formazione per il passaggio alle funzioni superiori, previsti nel contesto del nuovo disegno della progressione delle funzioni dei magistrati delineato dal legislatore della legge numero 150 del 2005.

Infine, nell'ambito delle valutazioni periodiche dei magistrati, da parte del Consiglio superiore della magistratura, previste dal legislatore delegante – al settimo anno dall'ingresso in magistratura, per i magistrati che non abbiano effettuato il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti o viceversa e, successivamente, al compimento del tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dall'ingresso in magistratura, per i magistrati che non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità – si terranno presso la Scuola i corsi di aggiornamento e formazione professionale ai quali i predetti magistrati dovranno partecipare prima delle valutazioni. Queste

ultime si fonderanno, tra gli altri elementi, anche sul giudizio valutativo espresso dalla Scuola all'esito dei corsi.

Il Titolo I contiene le disposizioni istitutive della Scuola superiore della magistratura ed è diviso in due Capi, il primo relativo alle norme concernenti le finalità e le funzioni della Scuola ed il secondo recante le norme in materia di organizzazione della stessa.

Nell'ambito di questo Titolo, l'articolo 1 istituisce la Scuola superiore della magistratura, ne indica la forma giuridica e le caratteristiche di struttura. Quanto alla localizzazione si è inteso, in primo luogo, utilizzare appieno la facoltà, conferita dalla legge delega, di decentrare la Scuola, istituendo tre sedi a competenza interregionale, una per i distretti ricompresi nelle regioni del nord, una per quelli ricompresi nelle regioni del centro ed una per quelli ricompresi nelle regioni del sud del Paese. Ciò anche nell'intento di rendere più agevole, e meno onerosa, la partecipazione ai corsi da parte dei magistrati. L'esigenza di reperire, negli ambiti interregionali individuati, tre sedi adeguate, ha poi consigliato di rimettere ad un successivo decreto ministeriale, che verrà adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in tempo utile perché la Scuola possa funzionare nei tempi previsti dal decreto legislativo, l'individuazione delle tre località sedi della Scuola. L'articolo chiarisce, infine, al comma 6, in linea con quanto previsto dalla delega, che le disposizioni del decreto si applicano soltanto ai magistrati ordinari.

L'articolo 2 enumera le finalità della Scuola, nell'ambito dei principi indicati nella legge di delega, inerenti il tirocinio e l'aggiornamento professionale dei magistrati, nonché le connesse finalità di studio e di interscambio con analoghe istituzioni straniere.

L'articolo 3 prevede l'autonomia statutaria e regolamentare dell'ente.

L'articolo 4 individua gli organi della Scuola, identificati nelle figure del comitato direttivo, del presidente e dei comitati di gestione.

Gli articoli da 5 a 10 si occupano della struttura del comitato direttivo. In particolare, l'articolo 5 prevede la composizione e le funzioni dell'organo, precisando che lo stesso, analogamente a quanto previsto per i comitati di gestione (art. 12, comma 2), si riunisce nella sede individuata per i distretti ricompresi nelle regioni centrali; l'articolo 6 disciplina il procedimento per la sua costituzione ed enuclea le caratteristiche di durata dell'organo ed alcuni requisiti e prerogative dei suoi componenti, stabiliti, così come per i comitati di gestione (vedi l'art. 13), al fine di garantire, in capo a tutti i medesimi, un adeguato livello professionale, stante l'estrema delicatezza dei compiti assegnati; l'articolo 7 detta le regole di funzionamento, precisando il numero legale e la maggioranza richiesta per le delibere; l'articolo 8 stabilisce il principio di indipendenza dei componenti rispetto all'organo che li ha nominati; l'articolo 9 prevede la disciplina

dell'incompatibilità della funzione di componente dell'organo, secondo una connotazione che ricalca quella propria degli organi similari ed immanente al sistema degli incarichi pubblici. L'articolo 10 stabilisce le modalità di determinazione dell'indennità di funzione del presidente del comitato direttivo e del gettone di presenza dei componenti, tenuto conto della autorizzazione di spesa prevista dall'art. 2, comma 37, della legge numero 150 del 2005, relativa, specificamente, agli oneri connessi al funzionamento del comitato direttivo di cui al comma 2, lett. l), del medesimo art. 2.

L'articolo 11 stabilisce le funzioni e le prerogative del presidente della Scuola.

Gli articoli da 12 a 17 si occupano dei due comitati di gestione previsti in relazione alle articolazioni della Scuola, quella relativa al tirocinio e quella relativa all'aggiornamento ed alla formazione dei magistrati. In particolare, l'articolo 12 ne elenca le funzioni; l'articolo 13 disciplina il procedimento di nomina dei componenti nonché i requisiti per la nomina stessa; l'articolo 14 detta le regole sul funzionamento dell'organo; l'articolo 15 stabilisce il principio di indipendenza dei componenti rispetto all'organo che li ha nominati; l'articolo 16 prevede la disciplina dell'incompatibilità della funzione di componente dell'organo. L'articolo 17 stabilisce, infine, le modalità di determinazione del gettone di presenza dei componenti dei comitati di gestione, tenuto conto della autorizzazione di spesa prevista dall'art. 2, comma 37, della legge numero 150 del 2005, relativa, specificamente, agli oneri connessi al funzionamento dei comitati di gestione di cui al comma 2, lett. m), del medesimo articolo 2. Nell'ipotesi in cui i componenti del comitato si rechino fuori dalla sede, è loro riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta.

Il Titolo II (articoli da 18 a 22) reca le disposizioni in tema di tirocinio degli uditori giudiziari. In particolare, l'articolo 18 stabilisce la durata del tirocinio e l'articolo 19 ne prevede l'articolazione in una sessione presso la Scuola ed una sessione presso gli uffici giudiziari. L'articolo 20 stabilisce il contenuto e le modalità di svolgimento della sessione presso la Scuola, prevedendo che essa consiste nella frequenza dei corsi di approfondimento teorico-pratico, approvati dal comitato di gestione nell'ambito dell'attività didattica deliberata dal comitato direttivo, riguardanti il diritto civile, il diritto penale, il diritto processuale civile, il diritto processuale penale ed il diritto amministrativo, con eventuale approfondimento anche di altre materie tra quelle comprese nella prova orale del concorso per l'accesso in magistratura; i criteri per la nomina dei docenti; la designazione, nell'ambito degli stessi, dei tutori degli uditori giudiziari; la previsione della compilazione di una scheda valutativa al termine della sessione svolta da ciascun uditore, ad opera dei singoli docenti.

L'articolo 21 stabilisce il contenuto e le modalità di svolgimento della sessione presso gli uffici giudiziari, individuando un primo periodo di sette mesi di partecipazione dell'uditore all'attività giuridionale relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, in modo da garantire all'uditore la formazione di una equilibrata esperienza nei vari settori. Si è in tal modo ritenuto di attuare la previsione della legge di delegazione relativa ad un periodo di sette mesi "in un collegio giudicante", sulla base della considerazione che la riduzione dell'attività collegiale, specie nel settore civile, avrebbe reso incongruo fare partecipare l'uditore alle sole camere di consiglio; ciò che vale, in minor misura, anche per il settore penale. Seguono un secondo periodo di tre mesi presso un ufficio requirente di primo grado ed un terzo di otto mesi presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione dell'uditore. La sessione presso gli uffici giudiziari si svolgerà secondo un programma di tirocinio approvato dal relativo comitato di gestione in modo tale da garantire al magistrato una specifica preparazione nelle funzioni che sarà chiamato a svolgere nella sede di prima destinazione.

L'articolo 22 detta le regole relative alla valutazione finale della Scuola, che, come anticipato, si è ritenuto dover essere espressa dal comitato di gestione della sezione, il procedimento valutativo e le conseguenze connesse alla deliberazione finale negativa da parte del Consiglio superiore della magistratura.

Il Titolo III (articoli da 23 a 36) reca le disposizioni in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati. Nel suo ambito, il Capo I, costituito dal solo articolo 23, prevede la tipologia dei corsi, finalizzati a due obiettivi: l'aggiornamento professionale dei magistrati in servizio e la loro formazione finalizzata alla partecipazione ai concorsi per la progressione in carriera. Il Capo II (articoli da 24 a 26) concerne le disposizioni inerenti i corsi di formazione e di aggiornamento professionale dei magistrati, che prevedono l'obbligatorietà della frequenza almeno ogni cinque anni, la durata bisettimanale, le ipotesi del legittimo differimento della partecipazione, la connotazione sia teorica che pratica dei corsi, secondo il programma e le modalità previste dal piano approvato dal comitato di gestione e la disciplina della valutazione finale operata, per la Scuola, dal comitato di gestione, e comunicata al Consiglio superiore della magistratura, che ne terrà conto ai fini delle proprie determinazioni relative al magistrato.

Il Capo III (articoli da 27 a 28) disciplina il contenuto e le modalità procedurali dei corsi finalizzati a consentire al magistrato di partecipare ai concorsi per la progressione in carriera, precisando che gli stessi devono prevedere una parte teorica ed una pratica e che quest'ultima dovrà prevedere lo studio e la discussione di casi giudiziari e la redazione di provvedimenti aventi ad

oggetto questioni relative all'esercizio delle funzioni richieste dal magistrato. La partecipazione a tali corsi costituisce un diritto per il magistrato.

Il Capo IV (articoli da 29 a 36) contiene la disciplina della valutazione periodica dei magistrati e stabilisce la tempistica dei corsi, la loro obbligatorietà, il contenuto del relativo giudizio valutativo da parte del Consiglio superiore della magistratura, le conseguenze connesse alla valutazione negativa e quelle relative alla connessione tra il positivo superamento della valutazione e la progressione economica.

Il Titolo IV reca le disposizioni finali relative: alla copertura finanziaria (art. 37); alle disposizioni la cui abrogazione - ferma restando l'ulteriore opera di coordinamento delle disposizioni del decreto legislativo con le altre leggi dello Stato e di abrogazione delle disposizioni con esso incompatibili, che il legislatore delegato è chiamato a svolgere nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 3, della legge numero 150 del 2005 - si è ritenuto opportuno disporre sin dalla data di acquisto di efficacia del decreto, al fine di evitare dubbi ed incertezza interpretative (art. 38); alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni del decreto (art. 38); .

RELAZIONE TECNICO NORMATIVA.

1. ASPETTI TECNICO NORMATIVI.

a) **necessità dell'intervento normativo.**

L'intervento costituisce attuazione della previsione della legge di delega.

b) **analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

L'intervento incide, in particolare, sulle disposizioni dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n. 12 del 1941 e sulla disciplina emanata, in materia di tirocinio degli uditori e di aggiornamento e formazione dei magistrati, dal Consiglio superiore della magistratura.

c) **analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

Nessun contrasto.

d) **analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.**

Nessun profilo di sovrapposizione, stante la competenza esclusiva statale in materia.

e) **verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.**

Nulla da rilevare.

f) **verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.**

Nulla da rilevare.

2. ELEMENTI DI DRAFTING E LINGUAGGIO NORMATIVO.

a) **individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Nulla da rilevare.

b) **verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

I riferimenti normativi figuranti nel testo sono corretti.

c) **ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni alle disposizioni vigenti.**

Nulla da rilevare, non fecendosi, nel testo, ricorso alla tecnica della novellazione.

d) **individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

All'art. 38 si è disposta l'abrogazione delle disposizioni la cui abrogazione - ferma restando l'ulteriore opera di coordinamento delle disposizioni del decreto legislativo con le altre leggi dello Stato e di abrogazione delle disposizioni con esso incompatibili, che il legislatore delegato è chiamato a svolgere nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 3, della legge numero 150 del 2005 - si è ritenuto opportuno disporre sin dalla data di acquisto di efficacia del decreto, al fine di evitare dubbi ed incertezza interpretative

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE.

a) **Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.**

Coinvolti sono l'Amministrazione della giustizia ed il Consiglio superiore della magistratura.

b) **Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.**

Nulla da rilevare.

c) **Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.**

Vedi relazione illustrativa.

d) **Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale**

Nulla da rilevare.

e) **Aree di criticità.**

Nessuna.

f) Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

Nulla da rilevare.

g) Strumento normativo eventualmente più appropriato.

Il decreto legislativo è espressamente previsto come strumento attuativo dalla fonte delegante.

MONITORAGGIO PROGRAMMA GOVERNO.

AMMINISTRAZIONE PROPONENTE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO PROPOSTO

Decreto legislativo recante istituzione della Scuola superiore della magistratura, nuove norme in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari nonché nuove norme in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

d.d.l. cost.	d...d.l. ord.	decreto-legge	d. X lgs.	d...P.R.	d.P.C.M.	d...m.	a.ltro
--------------	---------------	---------------	------------------	----------	----------	--------	--------

già inserito nella griglia programmatica (indicare il n.)	Nuovo	
	descrizione.	G.M./G.S. e macro-area di riferimento (**)
	Progetto Ordinamento della magistratura	G.S.-3

(**) G.M. = Grande Missione ; G.S. = Grande Strategia.

FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO.

Primarie			Secondarie		
tipo	Data	numero	Tipo	Data	numero
legge	25 luglio 2005	150			
R.D.	30 gennaio 1941	12			

STANZIAMENTI DI BILANCIO.

U.P.B. Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

e.f. 2005	e.f. 2006	e.f. 2007	event. oneri a regime
importo	importo	importo	importo
6.946.950	13.893.900	13.893.900	13.893.900

STRUMENTI ATTUATIVI PREVISTI

tipo	Contenuto	scadenza
Decreto ministeriale (art. 10)	Determinazione dell'indennità di funzione del presidente e del gettone di presenza dei componenti del comitato direttivo	60 giorni dalla data di acquisto di efficacia delle disposizioni del decreto legislativo
Decreto ministeriale (art. 17)	Determinazione del gettone di presenza dei componenti dei comitati di gestione	60 giorni dalla data di acquisto di efficacia delle disposizioni del decreto legislativo
Decreto ministeriale (art. 1, comma 5)	Individuazione delle tre sedi della Scuola	60 giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta ufficiale